



CITTA' DI MOLFETTA

Prot. n. 11124

li. 19 FEB, 2019

IL SINDACO

Premesso che, con ordinanza n. 45926 del 5.9.2016 del Commissario straordinario veniva consentito la fruizione della "muraglia" dalle ore 10-12 e dalle ore 17-21 ed altresì disciplinata la fruizione della scalinata del calvario e della scalinata in via Ugo Bassi, al fine di tutela e conservazione dei siti di interesse storico;

che con altra Ordinanza sindacale n. 41979 del 21.7.2017, veniva rinnovato, sino al 31.12.2017, il periodo di fruizione della Muraglia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 per il periodo maggio/settembre e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 negli altri mesi;

che ex art. 50 e 54 dlgs 267/2000, con ordinanza sindacale n. 49495 del 7.8.2018 veniva esteso il divieto di ingresso sulla strada pensile denominata "muraglia" tra le ore 24.00 e le ore 08.00, sino al 16.9.2018;

Considerato che agli atti d'Ufficio, con nota n. 32401 del 23.6.2003 la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della Puglia, "*risultano vincolate, ai sensi della Legge n. 364 del 20.6.1909, tutt'ora valida ai sensi dell'art. 13 Dlgs n. 490 del 29.10.1999 -le tracce della muraglia della città rimontanti al 1168-*";

Che in ogni caso ai sensi del comma 1 e comma 4, lettera g), dell'art. 10 del dlgs n. 42 del 2004, sono qualificabili come "beni culturali", indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico, ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali, le piazze, le vie, le strade ed altri spazi urbani dei centri storici, giusta sentenza n. 927 dell'8.10.2018 Tar Veneto, sez.3[^]

Considerato che v'è l'obbligo giuridico di contemperare la libera fruizione dei beni culturali unitamente alla loro preservazione, anche ai sensi del citato art. 42, comma 1 del dlgs 42/2004 che come meglio argomentato con sentenza n. 346 del 19.4.2018, Tar Emilia Romagna, Sez 2[^] che richiama il principale scopo della protezione accordata ai beni culturali, laddove si consente alla pubblica Amministrazione l'imposizione di prescrizioni volte ad assicurare la pubblica godibilità del bene, coniugando la fruibilità a favore della collettività in funzione della stessa valorizzazione del bene culturale ;

Considerato che permane attuale la necessità di regolamentare la fruizione di tali beni con la preservazione degli stessi ed i diritti dei cittadini che abitano nelle immediate adiacenze, come rilevato dalle continue segnalazioni di cittadini, proprio in ragione di una mancata regolamentazione dell'utilizzo pubblico per alcune aree pubbliche con vincolo di tutela;

Ritenuto pertanto necessario confermare, con alcune modiche, quanto alla precedenti ordinanze;

Visto il Decreto Legge 20.2.2017 n. 14 coordinato con la legge di conversione n. 48 del 18.4.2017, Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000, che al comma 5 prevede che il Sindaco possa adottare ordinanze contingibili ed urgente "*... quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti,*".

ORDINA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;
- 2) Confermare, anche per il 2019, nel periodo **1° aprile 2019** sino a tutto il **30 settembre 2019** **il divieto di utilizzo** del pubblico passaggio sulla strada pensile, a perimetro del centro storico col corso Dante, denominata muraglia, quale bene culturale vincolato, **dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 08.00** ;

- 3) **Il divieto**, in tutto il centro storico, stante la sua conformazione urbana ad elevata densità di residenza, ed altresì stante la sempre più crescente presenza di turisti, specialmente nel periodo di cui al precedente punto 2, di tenere radio, televisioni e altri strumenti di **diffusione ad alto volume**, al fine di preservare il decoro e la serena vivibilità nel centro storico sia nei confronti dei turisti che degli stessi residenti;
- 4) Confermare per il 2019 **il divieto di stazionamento** sulle scalinate del bene pubblico vincolato denominato "Calvario" **dalle ore 23.00 alle ore 08.00**;
- 5) Confermare per il 2019 **il divieto di stazionamento** sulla scalinata in via Ugo Bassi di accesso alla via sen. Palummo **dalle ore 23.00 alle ore 08.00**;
- 6) Confermare **il divieto di utilizzo** della Villa Comunale **dalle ore 23.00 alle ore 08.00**, con chiusura dei cancelli d'ingresso durante tale arco orario.
- 7) Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte, se rilevanti sotto il profilo penale ed amministrativo, la violazione alla presente ordinanza comporta, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari ad €50,00, ai sensi dell'art. 7bis, comma 2 del dlgs 267/2000.
- 8) Qualora a seguito della violazione alla presente ordinanza sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere opere o occupazione abusive anche a mezzo di beni mobili, quali cartoni, materassi, coperte, ecc, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attualità. Se il ripristino o la rimozione vengono eseguiti immediatamente, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
- 9) Si nomina quale responsabile della esecuzione della presente ordinanza il Comandante la Polizia Locale Di Capua.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del sito web istituzionale per 30 giorni e nell'area trasparenza;

Si affida alla Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia l'ottemperanza della presente ordinanza.

La presente viene trasmessa a:

- Prefettura di Bari;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
- Capitaneria di Porto di Molfetta;
- Tenenza Guardia di Finanza di Molfetta;
- Stazione Carabinieri Molfetta.

A norma dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica.

A norma dell'art. 8 Legge 241/1990 responsabile del procedimento è il dirigente comandante della Polizia Locale Di Capua.

Molfetta, 19 FEB. 2019



Il Sindaco, tommaso minervini